



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2^ - Piuccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

Avelino, *data del protocollo*

Ai Sigg. Sindaci/Commissari straordinari

Ai Sigg. Segretari comunali
dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Alla Commissione straordinaria
del Comune di

QUINDICI

e, per conoscenza:

Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di
AVELLINO

(P.E.C.: direzione.generale@pec.aslavellino.it
protocollo@pec.aslavellino.it)

OGGETTO: Referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026
– **Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori con disabilità** (Circ. M.I. n. 7/2026 del 28/01/2026).

^^^^^^^^^^^^^^^^^

A tutela degli elettori con disabilità, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 15/1991.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche sia i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto delle persone con disabilità.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Area 2^ - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio Comune, a una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, i cittadini con disabilità impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore con disabilità.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in un'altra sezione del proprio Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, **nei tre giorni precedenti le consultazioni**, quindi **da giovedì 19 a sabato 21 marzo 2026**, la competente Azienda sanitaria locale dovrà garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, come già evidenziato con la pregressa corrispondenza, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata agli elettori con disabilità.

Gd/

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
Padovano